

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****2 aprile 2004****nella causa T-337/03, Luis Bertelli Gálvez contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>****(Ricorso per carenza — Procedimento ex art. 7 UE — Denuncia di asserite violazioni dei principi sanciti dall'art. 6, n. 1, UE, da parte delle autorità giudiziarie spagnole — Incompetenza manifesta)**

(2004/C 118/91)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Nella causa T-337/03, Luis Bertelli Gálvez, residente a Madrid (Spagna), rappresentato dall'avv. J. Puche Rodríguez-Acosta, contro Commissione delle Comunità europee, avente ad oggetto una domanda presentata ai sensi dell'art. 232, terzo comma, CE, diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall'intraprendere nei confronti del Regno di Spagna, il procedimento previsto dall'art. 7 UE a seguito della denuncia del ricorrente avente ad oggetto asserite violazioni nei suoi riguardi dei principi della libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come pure dello stato di diritto, sanciti nell'art. 6, n. 1, UE, da parte delle autorità giudiziarie di tale Stato membro, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 2 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto per manifesta incompetenza.
- 2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****30 aprile 2004****nella causa T-412/03 R, Angelo Wille contro Parlamento europeo <sup>(1)</sup>****(Procedimento sommario — Procedimento di concorso — Sospensione dell'esecuzione e domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità)**

(2004/C 118/92)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Nella causa T-412/03 R, Angelo Wille, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. D. Rogalla, contro il Parlamento europeo (agenti: sigg. J. de Wachter e N. Lorenz), avente ad oggetto, in primo luogo, il riconoscimento della possibilità, per

il ricorrente, di partecipare alle prove del concorso EUR/A/167/02, in secondo luogo, l'annullamento del procedimento del concorso medesimo e il suo nuovo avvio con la partecipazione del ricorrente e, in terzo luogo, l'inibizione, per il Parlamento, di redigere un elenco degli idonei e di procedere alle assunzioni in base ai risultati del detto concorso, il presidente del Tribunale; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 30 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

---

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 17.04.2004.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****30 aprile 2004****nella causa T-439/03 R, Ulrike Eppe contro Parlamento europeo <sup>(1)</sup>****(Procedimento sommario — Procedimento di concorso — Domanda di provvedimenti provvisori — Ricevibilità)**

(2004/C 118/93)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Nella causa T-439/03 R, Ulrike Eppe, residente in Hannover (Germania), rappresentata dall'avv. D. Rogalla, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. J. de Wachter e N. Lorenz), avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento del procedimento di concorso EUR/A/167/02, nonché del nuovo avvio del procedimento con la presenza della ricorrente e, in subordine, la domanda volta a inibire al Parlamento europeo di redigere un elenco degli idonei e di procedere alle assunzioni in base ai risultati del detto concorso, il presidente del Tribunale; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 30 aprile 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti sommari è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

---

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 17.04.2004.